



**SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA IN ESCLUSIVA  
PER LA STAMPA SOCIALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO  
PERIODO 15.10.2017 – 14.10.2020**

**CIG 7156904005**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**



## **INDICE**

- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - DURATA**
- ART. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI**
- ART. 4 - DEFINIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI**
- ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI**
- ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA**
- ART. 8 - OBBLIGHI DEL CAI**
- ART. 9 - VALORE STIMATO DELLA QUOTA CONCESSIONARIO E DEL FATTURATO PUBBLICITARIO**
- ART. 10 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**
- ART. 11 - INIZIO DEL SERVIZIO**
- ART. 12 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIA CONTRO I DANNI**
- ART. 13 - COMMISSIONE**
- ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI**
- ART. 16 - PROPRIETA' ELABORATI E LICENZE D'USO**
- ART. 17 - RISERVATEZZA SU DATI E INFORMAZIONI**
- ART. 18 - PERSONALE INCARICATO DALL'AGGIUDICATARIA**
- ART. 19 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- ART. 20 - PENALI**
- ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 22 - CONDIZIONI DI RECESSO**
- ART. 23 - CONTROVERSIE**
- ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 25 - LISTINO PREZZI PER LA VENDITA A TERZI DEGLI SPAZI PUBBLICITARI (IVA ESCLUSA)**
- ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI**



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA IN ESCLUSIVA PER LA STAMPA SOCIALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO”.**

### **Art. 1 - Oggetto.**

Il presente capitolato speciale disciplina l'appalto per il servizio di raccolta della pubblicità destinata alla stampa sociale del CAI (di seguito denominato Editore), relativa al mensile “Montagne360 - La Rivista del Club Alpino Italiano”, attualmente distribuito anche in edicola, e la testata on line “ Lo Scarpone”.

Le pubblicazioni interessate sono:

- a) "Montagne360 - La Rivista del Club Alpino Italiano", mensile di cultura e di tecnica dell'alpinismo consta di 80 pagine più 4 di copertina riportante testi e foto in b/n e a colori - stampa a 4 colori in b/v.
- b) “Lo Scarpone” testata on line del Club Alpino Italiano.

Il partecipante alla gara è tenuto a prendere visione dei campioni delle pubblicazioni, facendo apposita richiesta all'Ufficio Acquisti – Economato del CAI.

La raccolta avrà per oggetto:

- **Pubblicità Tabellare** il cui costo viene calcolato in base allo spazio occupato, valorizzato sulla base di unità di misura differenziate per gruppo;
- **Pubblicità Classificata** (es.: piccoli annunci) il cui costo viene calcolato a parole;
- **Inseriti pubblicitari** il cui costo è calcolato in base al numero di inserimenti,
- **Pubblicità on line** il cui costo è calcolato a permanenza.

### **Art. 2 - Durata**

L'appalto ha una durata di anni 3, a decorrere dal 15 ottobre 2017 al 14 ottobre 2020.

Gli spazi pubblicitari raccolti troveranno collocazione nel mensile “Montagne360 - La Rivista del Club Alpino Italiano” a partire dal n°1/2018 (mese di gennaio) fino al n°12/2020 (mese di dicembre).

E' inoltre prevista, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di un nuovo servizio, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni (centoottanta).

### **Art. 3 - Requisiti professionali**

L'aggiudicataria deve avere la disponibilità di una struttura dotata di personale di adeguata capacità professionale. Il servizio verrà effettuato avvalendosi di personale, avente qualità di socio, dipendente o collaboratore, regolarmente assunto e assicurato in ottemperanza alle vigenti Leggi in materia. L'aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti del proprio personale dipendente quanto previsto da tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e da tutta la legislazione vigente in materia assicurativa, previdenziale, di condizioni di lavoro



sicurezza e protezione dei lavoratori e di diritto al lavoro dei disabili con particolare riferimento agli obblighi disposti dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e dalla L. n. 68/99.

L'aggiudicataria è direttamente responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori in dipendenza da omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione con conseguente esonero del CAI da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Il venir meno, durante l'appalto, del requisito indicato al comma precedente costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c..

#### Art. 4 - Definizione degli spazi pubblicitari

Il periodico interessato ha le seguenti caratteristiche:

##### Mensile "Montagne360 - La Rivista del Club Alpino Italiano"

- tiratura media mensile: 193.000 copie.
- spazi pubblicitari: per il mensile illustrato, nella fascicolazione normale di 80 pagine + 4 di copertina, l'aggiudicataria non potrà superare, le 16 pagine + 3 di copertina per gli spazi offerti in vendita.  
Tale limite potrà essere superato previa richiesta scritta all'Editore, solo garantendo un incremento di 16 pagine, in modo da consentire l'allestimento della fascicolazione rispettivamente a 96 + 4 di copertina.  
La richiesta dovrà pervenire entro le date indicate dal calendario di programmazione che l'Editore fisserà ad inizio anno

##### PROSPETTO INDICATIVO DI RIPARTIZIONE MAX INGOMBRI PUBBLICITA' (espressi in pagine)

Montagne360 La Rivista del Club Alpino Italiano	Ipotesi Pagine interne 80	Copertina 4		Ipotesi Pagine interne 96
di cui pubblicità	16	3		24
<i>Suddivise in:</i>				
Abbigliamento, articoli sportivi, editoria di montagna e materiale tecnico	8	3		10
aziende turistiche e simili (ATP, consorzi, ecc.), sociale e no profit	6	0		8
prodotti tipici enogastronomici, prodotti parafarmaceutici e simili	2	0		6

- inserti pubblicitari: dovranno essere stampati su supporto cartaceo lacerabile, di dimensioni uguali o inferiori a quelle del mensile (20x27cm). Il numero delle pagine dovrà essere inferiore a quello previsto per l'edizione in cui si effettuerà l'inserimento del materiale. Il peso massimo per numero degli inserti dovrà essere di 11gr.  
Nel caso di inserti con peso **superiore ai 11gr** deve essere data comunicazione in forma scritta all'Editore con **un anticipo di nove settimane** dalla data di inoltro per la spedizione PPTT.  
Inserti di peso maggiore dovranno essere autorizzati dell'Editore e comporteranno, per l'inserzionista, la compartecipazione agli eventuali maggiori oneri postali.  
Sarà cura dell'Editore fatturare direttamente all'inserzionista i maggiori costi postali.



Il CAI fornirà il calendario delle scadenze relative alla comunicazione degli ingombri prenotati, degli inserti pubblicitari da allegare alla stampa e all'acquisizione dei relativi impianti (e/o documenti sostitutivi).

L'inosservanza di tale scadenziario legittimerà il CAI alla mancata pubblicazione delle inserzioni le cui comunicazioni siano pervenute oltre i termini.

Il CAI, per esigenze istituzionali o di altro tipo, e fermo restando il numero di pagine a disposizione dell'aggiudicataria, potrà effettuare autonome inserzioni nel limite di 4 pagine per fascicolo. In tal caso sarà compito dell'Editore darne comunicazione all'aggiudicataria. Le spese relative a tali inserzioni saranno a carico del CAI.

### **Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio**

L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio secondo principi di programmazione delle attività, con la supervisione e in stretto coordinamento con il CAI che manterrà la proprietà, la responsabilità editoriale e redazionale del periodico.

L'aggiudicatario potrà avere rapporti diretti con lo stampatore, previa autorizzazione dell'Editore.

Il materiale da impaginare e stampare sarà fornito su supporto elettronico.

L'Editore si riserva di apportare, nel corso dell'appalto, modifiche di natura non sostanziale alle caratteristiche dei periodici indicate nel presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a gestire direttamente, con proprie ed idonee strumentazioni e personale, la pubblicità pervenuta dai clienti e le altre attività connesse a tale servizio. Nessun onere economico derivante dalla gestione e dal trattamento delle inserzioni pubblicitarie dovrà ricadere sul CAI.

Saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario le spese di produzione, agenzia, subagenzia, intermediazione o comunque connesse all'attività oggetto del contratto; saranno parimenti a carico dell'aggiudicatario o, in via alternativa, a carico dei clienti finali, le spese relative a bozzetti, ideazione e progettazione, impianti tecnici, grafica e fotografie, spedizione e trasporto di documenti e materiali inerenti franco uffici del CAI e/o dell'azienda grafica che provvede alla stampa e quant'altro necessario per la realizzazione delle inserzioni pubblicitarie.

La vendita degli spazi pubblicitari potrà avvenire solo a favore di soggetti che operino in settori che risultino compatibili con i fini istituzionali del CAI e/o con l'immagine dell'Ente.

In particolare, non potranno essere inserite inserzioni pubblicitarie che contengano:

- a) informazioni contrarie all'ordine pubblico o ingannevoli;
- b) comunicazioni erotiche, pornografiche ed oscene, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona;
- c) informazioni tali da violare la riservatezza e la privacy;
- d) comunicazioni in contrasto con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina pubblicitaria.

Il CAI potrà a suo insindacabile giudizio non accettare le inserzioni pubblicitarie proposte, pertanto l'aggiudicatario dovrà inserire nei contratti stipulati un'idonea clausola che informi in via preventiva i clienti dell'esistenza di tale diritto.

La raccolta pubblicitaria, come sopra regolata, è una attività da esercitarsi a completo rischio ed onere dell'aggiudicatario e nulla potrà essere richiesto o eccepito al CAI in caso di insuccesso ovvero di mancato esercizio della stessa.

L'aggiudicatario dovrà farsi carico, in tutte le sedi previste, delle eventuali contestazioni, pretese ed azioni che dovessero essere intentate da terzi per lesioni dei diritti morali e patrimoniali eventualmente conseguenti alle inserzioni pubblicitarie e commerciali pubblicate sui periodici in oggetto.



## **Art. 6 - Modalità e termini di consegna documenti.**

L'aggiudicataria dovrà provvedere a suo carico a trasmettere entro i termini che saranno indicati dall'Editore:

- i prospetti relativi agli ingombri delle inserzioni pubblicitarie e degli altri inserti pubblicitari esterni
- le relative bozze di stampa
- gli impianti definitivi gli inserti pubblicitari esterni già realizzati

Il prospetto degli ingombri dovrà contenere i seguenti dati:

- inserzionista
- superficie/pagina
- formato (orizzontale/verticale)
- in gabbia o al vivo
- nuovi o ripetuti
- eventuali posizioni di rigore
- colore o b/n

Di ogni documento elettronico e di ogni impianto pellicolare dovrà comunque essere inviata all'Editore una stampata nei colori e nelle dimensioni definitive, dalla quale si evinca visivamente l'immagine contenuta.

Il materiale da pubblicare, corrispondente agli ingombri prenotati deve essere trasmesso all'Editore o suoi delegati improrogabilmente entro le date fissate nel calendario stabilito annualmente, nella forma di impianti pellicolari o documenti elettronici. In qualunque forma vengano trasmessi devono essere accompagnati da una prova colore (stampata digitale, tipo Sherpa proof o equipollente) nel formato reale che comprovi il risultato cromatico definitivo.

Senza tale documento di riferimento l'Editore declina ogni responsabilità in merito alla resa di stampa. L'aggiudicataria si rende garante nei confronti del CAI del rispetto dei tempi e dei modi di acquisizione da parte delle Redazioni dei documenti forniti.

## **Art. 7 - Obblighi dell'aggiudicataria.**

L'aggiudicataria si impegna a garantire una raccolta pubblicitaria annua minima di € 180.000,00 IVA esclusa.

Qualora la raccolta minima non fosse garantita, l'aggiudicataria si obbliga alla fine di ciascun anno ad integrare quanto dovuto al CAI fino alla concorrenza del minimo annuo garantito.

La vendita a terzi degli spazi pubblicitari da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire secondo il listino allegato al presente capitolato. Sui prezzi del listino, allegato al presente capitolato, il concessionario potrà liberamente praticare uno sconto medio annuale pari al 40%; sconti maggiori dovranno preventivamente essere autorizzati per iscritto dall'Editore.

Il listino potrà essere revisionato annualmente in base al tasso di inflazione e/o alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

L'aggiudicataria si impegna a realizzare almeno il 80% del fatturato mensile di raccolta con soggetti di interesse nazionale o sovraregionale.



L'aggiudicataria si impegna a provvedere alla realizzazione di bozzetti, testi, ideazioni e progettazioni di spazi relativi a particolari promozioni.

In ogni caso l'aggiudicataria sarà ritenuto responsabile dei danni che, per ritardo o imperfetta esecuzione del lavoro, fossero causati al CAI ed alla sua immagine.

L'aggiudicataria si impegna a dare esecuzione al servizio in oggetto nelle more della stipulazione del contratto.

L'aggiudicataria, che provvederà in proprio nome alla fatturazione, all'incasso, al pagamento dell'IVA, di tutte le inserzioni a pagamento, presenterà ogni fine mese un rendiconto economico con allegato copia dei contratti stipulati nel mese.

Il CAI, ha comunque la facoltà di verificare in qualsiasi momento, presso gli uffici dell'aggiudicataria, i contratti assunti e le fatture emesse per le inserzioni.

L'aggiudicataria si impegna ad intraprendere eventuali azioni giudiziarie nei confronti degli inserzionisti insolventi, restando inteso fin da ora che il CAI avrà diritto in ogni caso alla percentuale di sua spettanza.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto.

#### **Art. 8 - Obblighi del CAI**

Il CAI si impegna a fornire all'aggiudicataria, su richiesta di questa, ogni più opportuno dato aggiornato della tiratura e della diffusione della testata, nonché altri dati che possano essere ritenuti utili per l'utenza pubblicitaria.

Il CAI si impegna ad indicare nella testata del periodico i dati dell'aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicataria abbia a farne richiesta, il CAI sarà tenuto, compatibilmente con le proprie esigenze redazionali e di impaginazione, a effettuare gratuitamente la pubblicazione di quanto previsto da obblighi di legge.

Il CAI si impegna a che la pubblicità trasmessa dall'aggiudicataria venga stampata su tutte le copie edite e diffuse nelle dimensioni indicate dall'aggiudicataria. La pubblicità dovrà essere riprodotta conformemente agli originali, restando l'Editore responsabile di ogni errore o difformità della riproduzione stessa, impegnandosi in ogni caso a far ristampare gratuitamente quegli annunci che fossero riconosciuti difettosi al di là delle tolleranze previste dalle norme della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. In tali casi sarà compito del CAI o di un suo delegato verificare il difetto e autorizzare le ristampe.

Il CAI fornirà gratuitamente all'aggiudicataria 50 copie per documentazione generale. Il CAI inoltre fornirà due copie della testata per ogni annuncio pubblicitario pubblicato, a titolo di giustificativo, agli inserzionisti del numero: sarà cura dell'aggiudicataria inoltrarle agli inserzionisti a titolo di giustificativo.

Qualora venissero apportate alla testata modifiche inerenti il nome, il formato, l'impaginazione, e simili, tutte le clausole del presente contratto conserveranno pieno vigore, salvo eventuali modifiche che dovranno essere concordate fra le parti.

Qualora la testata avesse a sospendere temporaneamente le pubblicazioni per più di due numeri consecutivi nell'arco dell'anno, così come nei casi in cui venisse ridotta la periodicità e/o ne venisse sensibilmente peggiorata la veste tipografica, e/o la tiratura o la diffusione risultassero inferiori del 50 per cento rispetto ai valori dichiarati dall' editore, l'aggiudicataria avrà facoltà di recedere dal contratto,



dandone all'editore comunicazione scritta a mezzo lettera PEC/raccomandata A.R..

Qualora la pubblicazione della testata avesse a cessare per qualsiasi causa, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto. Della decisione di cessare la pubblicazione della testata l'editore sarà tenuto a darne comunicazione all'aggiudicataria a mezzo lettera PEC/raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 90 giorni.

Qualora detto termine non venga rispettato, l'aggiudicataria avrà diritto ad essere risarcito dall'editore dei conseguenti danni.

Qualora il CAI avesse a cedere la proprietà della testata o a concederla in affitto a terzi, l'editore stesso ne darà immediata comunicazione all'aggiudicataria, a mezzo lettera PEC/raccomandata A.R. e impegnandosi fin d'ora a far sì che l'aggiudicataria subentri ad ogni effetto nel presente contratto obbligandosi al rispetto di tutte le clausole in esso contenute. L'aggiudicataria, peraltro, avrà in tal caso piena facoltà discrezionale di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione all'editore e al cessionario a mezzo lettera PEC/raccomandata A.R. entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione della cessione o dell'affitto.

Qualora la testata dovesse fondersi con altra pubblicazione mantenendo la propria testata, tutte le clausole del presente contratto conserveranno pieno vigore, salvo eventuali modifiche, che dovranno peraltro essere concordate fra le parti.

#### **Art. 9 - Valore stimato della quota concessionaria e del fatturato pubblicitario.**

La quota concessionaria annua oggetto dell'appalto è stimata in € 104.000,00 annui IVA esclusa. Il fatturato pubblicitario è stimato in € 260.000,00 annui IVA esclusa.

#### **Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e del credito.**

Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, nonché la cessione dei crediti vantati dall'aggiudicataria nei confronti del CAI, a pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita della cauzione definitiva, e fatto salvo, in ogni caso, l'esperimento di ogni azione a tutela degli interessi della stazione appaltante.

#### **Art. 11 - Inizio del servizio.**

La concessionaria è autorizzata alla stipula dei contratti per conto del CAI a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 12 - Responsabilità dell'aggiudicataria contro i danni.**

Il CAI rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni e sinistri di qualunque natura e per qualunque motivo arrecati a terzi, animali e cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dall'aggiudicataria, responsabilità che in ogni caso ricadrà sullo stesso. Inoltre avrà l'esclusiva responsabilità nell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del proprio personale.

#### **Art. 13 - Commissione.**

Sull'importo del ricavo finale della vendita a terzi degli spazi pubblicitari all'aggiudicatario sarà riconosciuta la commissione del.....% (.....per cento), valore percentuale oggetto dell'offerta di gara.



#### **Art. 14 - Fatturazione e pagamenti**

Sul ricavato delle inserzioni, al netto dell'IVA, la società aggiudicataria corrisponderà al CAI la percentuale del.....(.....per cento).

Il restante ..... % (.....per cento), resterà acquisito dall'aggiudicataria a titolo di compenso per il servizio oggetto del presente capitolato, restando a carico della concessionaria tutte le spese relative alla produzione pubblicitaria.

La percentuale di competenza del CAI verrà liquidata dalla società aggiudicataria mediante bonifico bancario a 60 gg dalla presentazione della fattura emessa dal CAI ogni fine mese.

Il CAI fatturerà la vendita degli spazi pubblicitari, in base al rendiconto presentato dalla concessionaria, entro la fine del mese successivo a quello dell'uscita.

Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro tempore, senza alcuna maggiorazione.

#### **Art. 15 - Revisione del prezzo**

E' consentita la revisione del prezzo, ai sensi e con le modalità del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 16 - Proprietà elaborati e licenze d'uso**

Ogni prodotto realizzato sulla base del servizio affidato con il presente atto (ad es. testi, immagini, produzioni grafiche, impianti per la stampa nonché la versione informatica degli stessi, ecc...) resta di piena ed esclusiva proprietà del CAI, che si riserva di farne l'uso più opportuno, restando in ciò esclusa qualsiasi pretesa in merito, da parte dell'interessato.

In particolare, eventuali altri utilizzi dei prodotti da parte dell'aggiudicatario, dovranno obbligatoriamente essere autorizzati dal CAI.

#### **Art. 17 - Riservatezza su dati e informazioni**

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, ovvero, al personale utilizzato dall'aggiudicatario nell'ambito del servizio, di mantenere il segreto d'ufficio su ciò che abbia visto o di cui abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario in particolare si impegna formalmente a non divulgare, in nessun caso e modo, le notizie, le informazioni ed i dati di qualsiasi genere relativi all'attività del CAI di cui sia venuto a conoscenza in conseguenza dei servizi resi.

#### **Art. 18 - Personale incaricato dall'aggiudicataria**

L'aggiudicataria dovrà fornire il nome del/i responsabile/i della gestione del servizio e di due referenti ai quali il CAI potrà rivolgersi per ogni necessità.



L'aggiudicataria dovrà impiegare personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste nel presente capitolato, il segreto professionale, i programmi e gli indirizzi del servizio, i tempi stabiliti.

#### **Art. 19 - Informativa trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'espletamento delle finalità istituzionali del CAI con riguardo alla esecuzione delle clausole contenute nel presente atto, e con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità.

All'aggiudicatario sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta scritta da presentare al Protocollo del Club Alpino Italiano, via Petrella, 19 - 20124 Milano.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il massimo riserbo su tutte le informazioni, documenti, prassi e segreti d'ufficio di cui venissimo a conoscenza nel corso del rapporto.

L'aggiudicatario rimane invece espressamente esclusa da qualsiasi responsabilità connessa all'uso, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, di informazioni fornite da CAI della cui esattezza e veridicità sarà il CAI stesso a risponderete in termini esclusivi.

#### **Art. 20 - Penali**

Il CAI avrà facoltà di applicare, nei confronti del concessionario di pubblicità, le seguenti penali:

- a) Euro 250,00 per ogni contestazione scritta circa l'inadempimento, non giustificato, dell'aggiudicataria alle disposizioni del presente capitolato;
- b) Euro 250,00 per ogni mancato raggiungimento della percentuale minima di raccolta mensile di pubblicità di interesse nazionale o sovranazionale;
- c) Euro 200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo della prestazione, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal presente atto compresi gli eventuali ulteriori termini che verranno di volta in volta definiti con le Redazioni del CAI.
- d) rapporti diretti con la tipografia, ove non autorizzati dalle Redazioni CAI:  
Prima trasgressione € 500,00  
Seconda trasgressione € 2.000,00
- e) per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal contratto e per ogni caso di deficiente o incompleta esecuzione del servizio, una penale fissa pari all'1% dell'importo contrattuale.

La facoltà di applicare la penale è esercitata, previa contestazione scritta degli addebiti, fatte salve le cause di forza maggiore che dovranno essere previamente comunicate dal soggetto aggiudicatario al CAI a mezzo PEC/raccomandata A/R.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono grave inadempienza contrattuale:

- n. 5 ritardi nell'esecuzione delle prestazioni del capitolato che causino danno economico e non alla attività di raccolta pubblicitaria del CAI;
- mancato riconoscimento delle pagine istituzionali del CAI.

In tali casi è facoltà del CAI risolvere il contratto per inadempienza dell'aggiudicataria, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa.

Oltre che sui pagamenti il CAI, nell'applicazione delle penalità, ha diritto di rivalersi anche sulla cauzione. In tal caso, pena la risoluzione del contratto, la cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità entro 10 (dieci) giorni dalla avvenuta escussione stessa.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del CAI nei confronti dell'aggiudicataria per eventuali danni patiti.



## **Art. 21 - Risoluzione del contratto**

E' facoltà del CAI procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nonché in via di autotutela, con incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento degli eventuali ulteriori danni nei seguenti casi:

- a) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'aggiudicataria;
- b) difformità e inadempimenti gravi nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- c) per frode o altro reato commessi dall'aggiudicataria e inerenti lo svolgimento del servizio appaltato, ovvero nell'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- d) per mancanza, anche parziale, o venir meno dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti dalla legge;
- e) subappalto non autorizzato dal CAI e/o cessione anche parziale del contratto;
- f) qualora l'aggiudicataria accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente superiore a Euro 10.000,00 in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- g) mancata ricostituzione, nel termine di 10 (dieci) giorni, della cauzione definitiva escussa in parte o totalmente;
- h) reiterata e ingiustificata violazione degli obblighi contrattuali;
- i) mancata liquidazione di una fattura emessa dal CAI entro 150gg dalla presentazione della stessa.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo.

Nei casi sopra descritti, il CAI potrà risolvere il contratto dandone semplice comunicazione alla società aggiudicataria a mezzo PEC/raccomandata AR.

In caso di risoluzione di diritto del contratto, il CAI procederà all'incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il maggior danno.

Le interruzioni di servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti, né indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

## **Art. 22 - Condizioni di recesso**

E' facoltà del CAI recedere anticipatamente dal contratto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, ove non ritenga più rispondente alle esigenze di pubblico interesse il servizio di raccolta pubblicitaria, o ritenga di organizzare in modo diverso la propria attività. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC/raccomandata A/R, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso, a valere comunque al termine dell'edizione in corso. In tale caso, il CAI si obbliga a pagare all'aggiudicatario unicamente il costo delle prestazioni già eseguite.

E' facoltà del CAI recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualunque momento della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, lasciando indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.



### Art. 23 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto il Foro competente è quello di Milano in via esclusiva, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale.

### Art. 24 - Spese contrattuali

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'aggiudicatario, compresi diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro e quant'altro.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente documento vanno osservate le disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente, dal Codice civile.

### Art. 25 – Listino prezzi per la vendita a terzi degli spazi pubblicitari (Iva esclusa)

#### Montagne360

FORMATO	Euro
1 pagina	€ 4.000,00
2/3 pagina	€ 3.100,00
1/2 pagina	€ 2.300,00
1/3 pagina	€ 1.500,00
1/4 pagina	€ 1.300,00
1/8 pagina	€ 750,00
1/16 pagina	€ -

Posizioni di rigore	
FORMATO	Euro
Quarta	€ 5.800,00
Terza	€ 4.300,00
Seconda	€ 4.800,00
C/sommario	€ 4.500,00

	copie	costo
VEICOLAZIONE	da 50.000 a 100.000	€ 0,08 / per pezzo
	su intera tiratura	€ 10.000/intera tiratura



Sconti maggiori dovranno preventivamente essere autorizzati per iscritto dal CAI. Sui prezzi indicati il concessionario potrà liberamente praticare lo sconto medio del 40%.

Per la pubblicità classificata il costo viene calcolato a battuta. La Tariffa da applicare sarà di €0,50 a battuta IVA INCLUSA

### **Lo Scarpone on line**

<b>Tipo di pubblicità</b>	<b>Pianificazione</b>	<b>Costo permanenza 1 mese</b>
Banner 1° livello 520x92 pixels	Qualsiasi sezione	3 00 euro
Banner 2° livello 468x60 pixels	Qualsiasi sezione	2 00 euro
Bottone grande 190 x 108 pixels	Qualsiasi sezione	150 euro
Bottone piccolo 190 x 49 pixels	Qualsiasi sezione	100 euro

### **Newsletter quindicinale**

<b>Tipo di pubblicità</b>	<b>Costo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Testo di max 800 battute</li><li>• Immagini:<ul style="list-style-type: none"><li>- per anteprima (thumbnail), larghezza max 150 pixel</li><li>- per immagine interna al testo, larghezza max 450 pixel</li></ul></li><li>• Eventuali allegati: max 1200KB</li></ul>	100 euro (per n°4 uscite)

### **Art. 26 - Disposizioni finali**

Per quanto non specificatamente previsto dal presente atto vanno osservate le disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente, dal Codice civile.